

SOGGETTI D'IMPOSTA

L'imposta municipale propria deve essere pagata:

- Dai proprietari dei fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello stato;
- Dai titolari dei diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
- Dai concessionari nel caso di concessione su aree demaniali;
- Dai locatari nel caso di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
- Dai locatari nel caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

ABITAZIONE PRINCIPALE – USO GRATUITO -

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore (proprietario, usufruttuario, titolare di diritto di abitazione come il coniuge superstite) dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti non sono più assimilabili all'abitazione principale, come avveniva per l'ICI. Pertanto tali unità abitative e le loro pertinenze dal 1° gennaio 2013 sono assoggettate all'IMU con l'aliquota altri immobili.

ALIQUOTE

Per il versamento devono essere utilizzate le seguenti aliquote:

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze	5,0 per mille
Altri fabbricati	10,6 per mille
Aree edificabili	10,6 per mille
Fabbricati strumentali accatastati nel gruppo D	10,6 per mille
Terreni sia agricoli che incolti	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale nell'esercizio delle attività agricole categoria catastale D	2,0 per mille

- Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (compresi i fabbricati rurali per uso abitativo) e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità immobiliare per categoria: **5,00 per mille**

- Per gli altri immobili: **10,60 per mille**

- Per i fabbricati rurali ad uso strumentale nell'esercizio delle attività agricole categoria catastale D: **2,00 per mille**

- Per i fabbricati ad uso produttivo categoria catastale D: **10,6 per mille**

BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell' IMU per i fabbricati è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi della Legge 662 del 23/12/1996.

La rendita catastale deve essere rivalutata del 5 per cento e all'importo così determinato vanno applicati i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con l'esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categoria catastale A/10;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; (istituti di credito, cambio e assicurazione);
- 60 per gli altri fabbricati classificati nel gruppo catastale D; il moltiplicatore è elevato a 65 dal 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE COMUNALE

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

VERSAMENTI (utilizzando le aliquote stabilite dal Comune di Fombio , sopra indicate, pubblicate entro il 16 maggio sul sito del Ministero delle Finanze www.finanze.gov.it)

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate:

ACCONTO: entro il 17 giugno 2013

SALDO: entro il 17 dicembre 2013

Solo per l'abitazione principale: Il Consiglio dei ministri di venerdì 17 maggio 2013 ha emanato il decreto che sospende il pagamento dell'imposta municipale in attesa della riforma che dovrà essere varata entro il 31 agosto.

La sospensione della prima rata IMU 2013 in scadenza il 17 giugno riguarda le abitazioni principali (comprese le pertinenze e le solite categorie dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e assegnatari IACP) e terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale Cat.D, mentre non sono stati inclusi i capannoni delle attività economiche (queste ultime verranno comunque

agevolate, a detta del Presidente del CdM, tramite l'introduzione della deducibilità dell'IMU dai redditi)."Il governo procederà a una riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che innoverà anche la tassazione sul reddito d'impresa, prevedendo forme di deducibilità dell'Imu su capannoni o fabbricati industriali. Nella nuova disciplina sarà ricompreso anche il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi".

Fuori da questa deroga le abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico.(cat.A1 A/8 A/9)